

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Giovanna Giovetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 2816/2010 R.G., promosso da

██████████ nato a Casona (Na) il 01/06/1959, ██████████ con il patrocinio dell'avv. Cecilia Cristarella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Parma

ATTORE

contro

██████████, nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973

CONVENUTO CONTUMACE

contro

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sarno, via Quattrofuni n. 7

CONVENUTA CONTUMACE

contro

██████████ S.p.A. (già ██████████ Ass.ni) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Conforti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Parma

contro

██████████ Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

CONVENUTA CONTUMACE

contro

██████████ s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

CONVENUTA CONTUMACE



con l'intervento volontario di

██████████, nato a Napoli il 24/05/1964, cf ██████████, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Laura Cordio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Parma

e con l'intervento volontario di

██████████, nato a Casavatore (Na) il 04/06/1956, cf ██████████, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Laura Cordio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Parma

e con la chiamata in causa di

██████████ Assicurazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata territorialmente per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada -- con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Colli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 26/4/2010 il signor ██████████ conveniva in giudizio ██████████, ██████████ srl, Compagnia Assicuratrice ██████████ s.p.a., ██████████ s.p.a., ██████████ Assicurazioni s.p.a., per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 23/12/2009. In particolare, l'attrice allegava che, alle ore 00,05 del 23/12/2009 - alla guida dell'autovettura Ford Focus tg ██████████ di sua proprietà (assicurata con ██████████ Assicuratrice s.p.a.), con a bordo i signori ██████████ e ██████████ - percorreva l'Autostrada del Sole direzione Milano/Bologna; giunto al Km 108+500 si spostava sulla corsia di sorpasso per superare un autotreno marca ATC Volvo tg. ██████████ (assicurato con ██████████ Ass.ni s.p.a.) trainante il rimorchio Zorzi tg AB ██████████ (assicurato con ██████████ Ass.ni s.p.a.), condotto dal Sig. ██████████ e di proprietà della società ██████████ S.r.l.; mentre stava eseguendo tale manovra, la motrice ed il rimorchio deviavano improvvisamente la propria traiettoria a sinistra, urtando con la parte destra della motrice sulla fiancata destra della sua Ford Focus; l'autovettura, causa l'urto, veniva sovraventata con violenza contro il new jersey e si ribaltava nella sede autostradale, andando completamente distrutta. L'attore riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale di Parma. L'incidente veniva rilevato dalla Polizia stradale di Parma alle ore 0,40 dello stesso giorno. Posto che ogni richiesta risarcitoria avanzata ante causa non aveva sortito alcun risultato, chiedeva l'attore la condanna del

convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro *de quo*.

Si costituivano volontariamente in causa, con atti separati, i due trasportati sull'autovettura attorea, signori [redacted] e [redacted]. Costoro esponevano che il giorno 23/12/2009 si trovavano a bordo del veicolo del [redacted] in qualità di terzi trasportati e che, in conseguenza del sinistro del quale confermavano la dinamica come esposta dal [redacted], riportavano lesioni personali delle quali chiedevano alle convenute, in solido tra loro, di essere risarcite.

Si costituiva in giudizio [redacted] Italia s.p.a., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quale asserita compagnia di assicurazione del rimorchio tg [redacted], non risultando nel suo portafoglio la polizza n° 43678947 indicata e/o esibita dal signor [redacted] alla Polizia Stradale nella fase ricostruttiva dell'incidente oggetto del giudizio, producendo documentazione relativa alle ricerche fatte con esito negativo. Chiedeva quindi la compagnia di essere estromessa dal processo.

Non si costituivano in giudizio [redacted] S.r.l., [redacted], Assicuratrice [redacted] e [redacted] Ass.ni e, pertanto, con ordinanza datata 28/02/2011 il Giudice ne dichiarava la contumacia. Il GI autorizzava quindi l'attore a chiamare in causa il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a fronte della contestata copertura assicurativa del rimorchio tg [redacted] da parte di [redacted] s.p.a.

A seguito di notifica dell'atto di citazione per chiamata, si costituiva ritualmente [redacted] [redacted] (Ass.ni s.p.a.), in veste di Compagnia territorialmente designata da IVASS, ex art. 286 cod.ass., rilevando l'improponibilità ed improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti. Eccepiva il mancato invio - nei termini di cui all'art. 287 cod. ass. - di una lettera sia alla Consap che a Fondiaria Sai Ass.ni, nella su indicata veste; in subordine, spiegava domanda di regresso nei confronti di [redacted] ed [redacted] Trasporti srl per quanto eventualmente fosse tenuta a pagare.

All'udienza successiva, l'Ill.mo Tribunale concedeva alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

Alla udienza fissata per ammissione dei mezzi istruttori, il difensore del Sig. [redacted] rappresentava a verbale la possibile insussistenza della copertura assicurativa anche rispetto alla trattrice tg. [redacted] di proprietà di [redacted] Trasporti s.r.l.; tatché il GI rinviava il procedimento all'udienza del 06/12/2012 onde consentire alle parti la verifica della predetta circostanza.

A tale udienza, parte attrice depositava documentazione dallo stesso direttamente

acquisita dall'ISVAP, a conferma della mancata copertura assicurativa della trattrice, da parte di ██████████ Ass.ni. Talché, con ordinanza del 10/12/2012 il GI, su richiesta dell'attore, autorizzava l'ulteriore chiamata in causa del Fondo Garanzia Vittime della Strada anche con riferimento alla trattrice tg. ██████████.

A seguito di rituale notifica dell'atto di chiamata, si costituiva ulteriormente ██████████ i ██████████ Ass.ni s.p.a.), in veste di Compagnia territorialmente designata ex art. 286 cod. ass. contestando ritualità e fondamento anche della 2^a chiamata; in subordine, spiegava domanda di regresso nei confronti di ██████████ ed ██████████ Trasporti srl per quanto eventualmente fosse tenuta a pagare.

Quindi il GI, necessitando di accertare in via definitiva, le posizioni assicurative della trattrice tg. ██████████ e del rimorchio tg. ██████████, invitava la parte processuale più diligente ad acquisire dall'IVASS indicazioni circa eventuali coperture assicurative; dall'█████████ Ass.ni s.p.a. dichiarazione circa lo stato della copertura assicurativa relativamente alla trattrice; da ██████████ Italia S.p.A. dichiarazione circa lo stato della copertura assicurativa relativamente al rimorchio.

Contestualmente il GI ammetteva le prove orali richieste dalle parti nonché c.t.u. medico-legale sulle persone dell'attore e degli intervenuti. Una volta espletate le prove orali e depositata la c.t.u. medico-legali, all'udienza del 20/11/2018 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.

Si costituiva infine Assicuratrice ██████████ s.p.a. con comparsa conclusoria, in data 16 gennaio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve confermarsi la dichiarazione di contumacia dei convenuti ██████████, ██████████ Trasporti srl, ██████████ Sai ass.ni, e Assicuratrice ██████████

Quanto a quest'ultima, la costituzione nel presente giudizio - avvenuta, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - è inammissibile per chiara preclusione dettata dall'art. 293 c.p.c.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Non appare fuor di luogo evidenziare, in prima battuta, che la controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sicché è onere dell'attore provare la verifica del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.

a

L'an della domanda dell'attore è provata secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c..

Dagli atti e dai documenti di causa risulta infatti pienamente accertato e provato che il sinistro de quo è avvenuto per colpa esclusiva di [REDACTED], conducente del mezzo veicolare.

Tanto è agevolmente desumibile dal verbale di intervento n. 3131 del 23 dicembre 2009, steso da [REDACTED] e [REDACTED], Agenti della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Parma. Come riporta il verbale, l'incidente si verificava la notte del 23/12/2009, alle ore 0.05, sul tratto autostradale A1, al Km 108 + 500, direzione Parma, su un "tratto rettilineo, carreggiata a tre corsie a senso unico di marcia, fondo stradale bagnato e ghiacciato, condizioni di tempo: pioggia, visibilità; buona, illuminazione assente, traffico scarso". Mezzi coinvolti, per quanto interessa, la trattrice ATC Volvo tg. [REDACTED] [REDACTED] (che risultava assicurata da [REDACTED] Ass.ni s.p.a.), il relativo rimorchio Zorzi 22 R tg. [REDACTED] (che risultava assicurato da [REDACTED] Ass.ni s.p.a.), condotto da [REDACTED], e l'autovettura tipo Focus, tg. [REDACTED] (assicurata da Assicuratrice [REDACTED] s.p.a.) condotta da Vincenzo Murolo, con a bordo [REDACTED] e [REDACTED]. Il conducente della trattrice, [REDACTED], dichiarava: " ... viaggiavo in prima corsia, udivo un forte rumore seguito da un violento urto contro il rimorchio, vedevo dallo specchietto retrovisore che il rimorchio intraversava. A seguito dello sbandamento del rimorchio, perdevo il controllo della motrice, sbattevo sul new jersey a sinistra ed il mio complesso veicolare si ribaltava sul fianco destro". Vincenzo Murolo riferiva: "... sorpassavo un autotreno di colore rosso, durante la manovra questo veicolo sbandava a sinistra sbattendomi con la motrice contro il new jersey a sinistra. Il mio veicolo, dopo l'urto, rimbalzava sull'autotreno causando il ribaltamento della mia auto...". Gli Agenti accertavano che "il veicolo di proprietà e condotto da [REDACTED], che trasportava [REDACTED] e [REDACTED], era completamente distrutto".

Gli Agenti del Polstrada ricostruivano la dinamica del sinistro nei seguente termini: "il [REDACTED], conducente del complesso veicolare trattrice e rimorchio, a causa del fondo stradale ghiacciato perdeva il comando sbandando verso sinistra, spostandosi dalla 1° corsia alla 3° corsia, dove in quel momento stava transitando il veicolo "D" condotto da [REDACTED]; detto veicolo veniva urtato sulla fiancata destra dalla fiancata sinistra del rimorchio, sbattendo contro il new jersey,..."

L'Agente Andrea [REDACTED] rendeva testimonianza al processo, confermando il contenuto del verbale. Pure i due trasportati [REDACTED] e [REDACTED] riferivano la dinamica del sinistro nei medesimi termini di cui al verbale della Polizia stradale.

Orbene, la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è prevista e disciplinata dall'art. 2054 c.c., a mente del quale *"il conducente di un veicolo senza guida di rotale è tenuto al risarcimento del danno causato a persone o cose causato dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"* (primo comma). Ai sensi del secondo comma, *"in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli"*; il terzo comma, infine, recita *"il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà"*.

In materia, costituisce un pacifico principio di diritto, quello secondo cui, al verificarsi della collisione tra veicoli, *"la presunzione di uguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. assurge a criterio sussidiario di imputazione rispetto a quello previsto dall'art. 2054, comma 1, c.c., secondo il quale il conducente di un'automobile che circola su una pubblica strada è obbligato a risarcire il danno cagionato se non prova di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento dal quale sia derivato"* (cfr. Trib. Salerno 27 ottobre 2014 n. 5005).

La Suprema Corte ha più volte chiarito che, *"in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno"* (così Cass. Civ. n. 25412 del 2017 ; cfr. anche ord. n. 3696 del 2018).

Orbene, la dinamica del sinistro *de quo*, accertata dagli Agenti della Polstrada, confermata dal teste Andrea , Agente intervenuto, e riferita dai trasportati e , rende evidente che il sinistro stradale si verificava per esclusiva responsabilità del il quale, dal canto suo, ammetteva lo sbandamento del rimorchio e la perdita del comando del mezzo veicolare: Al contrario, alcuna censura va mossa alla condotta del , il quale - in fase di sorpasso - non aveva modo di evitare l'urto con il mezzo veicolare che improvvisamente sbandava.

Il conducente assolveva l'onere probatorio, e così superava la presunzione del cd concorso di colpa di cui al secondo comma del citato art. 2054 c.c. .

Ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente [redacted] nella determinazione del sinistro per cui è causa, discende - ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. - la responsabilità in via solidale di [redacted] Trasporti s.r.l., proprietaria della motrice e del rimorchio, la quale è quindi tenuta - in concorso con il conducente - a rifondere all'attore ed agli intervenuti, i danni tutti sofferti.

Affermata la responsabilità solidale del conducente e della società proprietaria del mezzo veicolare, occorre porre mente all'evidenza che, tanto la trattrice tg [redacted] W, quanto il rimorchio tg. [redacted], alla data del sinistro per cui è causa, non erano garantiti da alcuna copertura assicurativa, circostanza questa definitivamente accertata nel corso del processo e non contestata.

Orbene, la carenza di copertura assicurativa della trattrice e del rimorchio impedisce l'applicazione della procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 del cod. ass.

Talché, la domanda formulata da [redacted] nei confronti di Assicuratrice [redacted] S.p.A. va rigettata per carenza di legittimazione passiva.

Posta l'assenza di copertura assicurativa del complesso veicolare, grava in linea di principio sull'impresa assicuratrice designata territorialmente da ISAVV, l'obbligo di provvedere al ristoro dei danni, ai sensi dell'art. 283 cod. ass.

Invero, il Fondo di Garanzia risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui, tra gli altri, il veicolo non risulti coperto da assicurazione (art. 283, primo comma, cod. ass.). In siffatta ipotesi, il Fondo di garanzia è obbligato a risarcire, non solo i danni subiti alla persona, ma anche i danni alle cose (secondo comma, art. 283). L'art. 286 dispone che la liquidazione del danno è effettuata a cura di un'impresa designata da IVASS, nel caso in esame UnipolSal Assicurazioni s.p.a.

L'art. 287 cod. ass. prevede che, "nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada...". In altre parole, la richiesta di risarcimento danni deve essere, per legge, inoltrata, a mezzo racc. a/r, direttamente all'impresa designata competente per territorio e alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.



Il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento, determina l'improponibilità della domanda (cfr. di recente, nel merito Trib. Latina n. 8 del 2018 e Trib. Trieste n. 508 del 2018).

Orbene, [redacted] Ass.ni ha sollevato eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale, per ciascuna chiamata in causa svolta dal [redacted], a ragione del mancato assolvimento dell'indicato onere.

L'eccezione è fondata.

Quanto alla prima chiamata, le lettere racc. a.r. furono inviate il 01/03/2011 e da [redacted] ricevute il 09/03/2011, mentre l'atto di citazione per chiamata del terzo è stato notificato a Unipolsai Ass.ni il giorno 27/04/2011, in evidente violazione quindi dello *spatium deliberandi* di 60 gg previsto dal cod. ass. e di cui si è sopra detto.

Quanto alla seconda chiamata, l'atto di citazione per chiamata del terzo è stato notificato a [redacted] Ass.ni il giorno 24/01/2013, addirittura in assenza di invio delle lettere racc. a.r. tanto a [redacted] Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata territorialmente per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, quanto a Consap s.p.a. Né parte attrice ha provato di aver espletato la formalità della preventiva messa in mora.

In ossequio quindi del dettato codicistico e del pacifico orientamento giurisprudenziale in materia *de qua*, deve ritenersi che la condizione di proponibilità normativamente prevista, non è stata soddisfatta da parte attrice.

Le eccezioni di improponibilità delle domande sollevate da [redacted] Sai Ass.ni, vanno pertanto accolte.

Quanto ai terzi Interventori volontari, [redacted] Bruno e [redacted], che - alla data del 23/12/2009 viaggiavano come terzi trasportati a bordo del veicolo tg. [redacted] di proprietà e condotto dal Sig. [redacted] - si registra come costoro non abbiano attivato verso Assicuratrice [redacted] s.p.a., la procedura ex art. 141 cod. ass. a mente del quale *"il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 cod. ass."*. Trattasi dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del vettore (appunto Assicuratrice [redacted] S.p.A.), azione che - ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass. - contempla una necessaria fase previa, costituita dalla cd messa in mora della compagnia



assicuratrice. Adempimento al quale i trasportati si sono sottratti, circostanza non contestata.

Ne consegue quindi che le domande di risarcimento dei danni svolte da [redacted] [redacted] nei confronti di Assicuratrice Milanese s.p.a. debbano essere respinte perché improponibile.

I trasportati neppure attivavano, secondo quanto normativamente previsto, la procedura di ristoro verso il Fondo garanzia Vittime della Strada infra descritta. Circostanza questa rilevabile *per tabulas*.

Talché, le eccezioni di improponibilità sollevate da [redacted] nella più volte menzionata veste ricoperta per il FGVS, vanno accolte.

Per ciò che concerne l'entità dei danni risarcibili, si deve osservare che la relazione del consulente medico legale, condivisibile in quanto approfondita, puntuale ed immune da vizi logici e scientifici, i cui esiti non sono contestati dalle parti lese, evidenzia quanto segue.

Il CTU accertava che [redacted] riportava *trauma cranico lieve ed effetti distorsivi sul rachide cervicale ... I postumi riferibili all'evento ... sono attualmente individuati in un risentimento doloroso a carico della muscolatura cervicale con componente contrattuale che influisce negativamente sulla mobilità del capo e del collo, limitandola peraltro in misura moderata*". Talché, il CTU riconosceva al [redacted]: *"danno biologico permanente causalmente riferibile al sinistro è valutabile nella misura di un punto percentuale (1%); danno biologico temporaneo è percentualizzato in 7 gg al 75%, 15 gg al 50%, e 15 gg al 25%. Non sono emerse circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva; non sussiste alcuna incidenza sulla capacità lavorativa; non sono documentate spese mediche né risultano effettuati trattamenti riabilitativi"*.

Orbene applicate le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano dell'anno 2018 (fatte proprie dall'Intestato Tribunale) considerata l'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 51), ne deriva un danno complessivo di euro 1.418,23, di cui € 641,57 a titolo di danno permanente ed € 776,66 a titolo di danno invalidità temporanea parziale.

Inoltre, poiché gli importi sono indicati in valuta attuale, ai fini del calcolo dell'importo finale, la somma di euro 1.418,23, previamente devalutata al dicembre 2009, dovrà essere rivalutata e sulla somma progressivamente rivalutata mese per mese dovrà calcolarsi l'interesse legale per un totale di euro 1.554,97 (somma devalutata pari ad euro 1.275,39 rivalutazione pari ad euro 1.418,23, rivalutazione e interessi euro 279,58). La suddetta somma è debito di valuta e deve essere calcolato l'interesse legale dalla decisione

all'effettivo pagamento.

Circa la quantificazione del danno all'autoveicolo, andato completamente distrutto a causa del sinistro de quo, in difetto di allegazioni circa i valori pretesi da parte attorea a titolo di ristoro, è dato desumersi (secondo le risultanze di Eurotax dicembre 2009), che il valore del veicolo sia di euro 4.100,00. A tale somma, va detratto il valore da relitto, ovvero euro 1.000,00 ed aggiunta la somma di euro 362,00 per recupero del veicolo. Quindi il danno patrimoniale afferente il autoveicolo, è pari ad euro 3.462,00. Non sono allegate altre spese. Complessivamente quindi il danno patito da parte attorea è pari ad euro 5.016,97

Quanto al trasportato ~~██████████~~, il CTU accertava che *"costui riportava multiple contusioni. accertate da un'immediata visita in PS in seguito spontaneamente risolte. Non risultano postumi a carattere permanente; di fatto non vi è prova di conseguenze nemmeno sul piano psichico, e la pura soggettività riferita (disturbi del sonno, rievocazioni del sinistro) non definisce certamente un comprovato Disturbo dell'Adattamento. E' invece individuabile un periodo di malattia "biologica" (danno biologico temporaneo) percentualizzato in 10 gg al 75%, e 30 gg al 25% (che, benché non certificati, sono giustificati sia dall'evoluzione dei focolai contusivi, sia dallo stress psicologico conseguente alla dinamica del sinistro). Secondo le citate tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano dell'anno 2018, considerata l'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 54), ne deriva un danno complessivo di euro 706,06 a titolo di invalidità temporanea parziale. Inoltre, poiché gli importi sono indicati in valuta attuale, ai fini del calcolo dell'importo finale, la somma di euro 706,06, previamente devalutata al dicembre 2009, dovrà essere rivalutata e sulla somma progressivamente rivalutata mese per mese dovrà calcolarsi l'interesse legale per un totale di euro 860,85 (somma devalutata pari ad euro 634,95, capitale rivalutato euro 785,14, rivalutazione e interessi euro 154,79). La suddetta somma è debito di valuta e deve essere calcolato l'interesse legale dalla decisione all'effettivo pagamento. Non sono allegate spese.*

Quanto infine al trasportato ~~██████████~~, il CTU accertava che *"costui riportava trauma cranico lieve con piccola ferita in regione parietale sinistra e verosimili effetti distortivi sul collo, non documentati dalla visita in PS ma descritti dal curante. Non residuano cicatrici apprezzabili mentre il lieve risentimento della muscolatura cervicale, benché al limite della mera soggettività e del tutto aspecifico, può essere almeno in parte riferito all'ormai remoto trauma, così come la lieve sensibilità dolorosa epicranica in sede di contusione/ferita".* Quindi il CTU riconosceva: *"danno biologico permanente causalmente riferibile al sinistro è valutabile nella misura di un punto percentuale (1%); danno biologico temporaneo è*

no

fla

percentualizzato in 5 gg al 75%, 10 gg al 50%, e 10 gg al 25%. Non sono emerse circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva; non sussiste alcuna incidenza sulla capacità lavorativa; non sono documentate spese mediche". Ai sensi quindi delle citate tabelle, considerata l'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 46), ne deriva un danno complessivo di euro 1.191,29 di cui € 661,75 a titolo di danno permanente ed € 529,54 a titolo di danno invalidità temporanea parziale. Inoltre, poiché gli importi sono indicati in valuta attuale, ai fini del calcolo dell'importo finale, la somma di euro 1.191,29, previamente devalutata al dicembre 2009, dovrà essere rivalutata e sulla somma progressivamente rivalutata mese per mese dovrà calcolarsi l'interesse legale per un totale di euro 1.452,44 (somma devalutata pari ad euro 1.071,30, capitale rivalutato euro 1.324,71, rivalutazione e interessi euro 261,15). La suddetta somma è debito di valuta e deve essere calcolato l'interesse legale dalla decisione all'effettivo pagamento. Non sono allegati spese.

Discorso unitario va svolto a riguardo del risarcimento del danno morale, invocato tanto da parte attrice quanto da parte degli intervenuti.

Precisa il Tribunale che non può operarsi una liquidazione separata del danno morale, in quanto già compreso nella liquidazione del danno biologico, come sopra operata. La giurisprudenza ha, difatti, ben chiarito che "le *"Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica"* del Tribunale di Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di "danno morale", che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972/08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile." (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza 06.03.2014 n. 5243). Nemmeno può procedersi ad una ulteriore personalizzazione del danno, in assenza di prova, e specifici e peculiari pregiudizi subiti che giustifichino una variazione in aumento della liquidazione tabellare (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 11754 del 15/05/2018)" (così Trib. Avellino n. 75 del 2019).

Non mancano pronunce che affermano l'autonomia del danno morale rispetto al biologico, purché tale danno sia provato. Invero, la giurisprudenza riconosce che i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, devono essere correttamente dedotti ed adeguatamente provati, non essendo ammesso ai fini



liquidatori alcun automatismo (Cass. Civ. n. 24075/2017 e 901/2018).

Nel caso in esame, né l'attore né gli intervenuti hanno dimostrato l'an, essendosi limitati alla formulazione atitolata della richiesta di risarcimento del danno morale. Sicché, alcun ristoro può essere loro riconosciuto a tale titolo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e con riferimento al D.M. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, considerato il valore medio nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa e con la precisazione che quanto al rapporto processuale tra [redacted] Italia Ass.ni e attore /intervenuti, e [redacted] Ass.ni e attore / intervenuti, le Compagnie di assicurazioni risultano vittoriose.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona della GO dott. Giovanna Giovetti, accertata la responsabilità esclusiva di [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973, nella causazione del sinistro del 23 dicembre 2009, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [redacted] Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sarno, [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973, Assicuratrice [redacted] e [redacted] Ass.ni;
- 2) condanna [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e [redacted] Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sarno, in solido tra loro, a risarcire a [redacted] nato a Casoria (Na) il 01/08/1959, cf. [redacted] la somma complessiva di euro 5.016,97, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al soddisfo;
- 3) condanna [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e [redacted] Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire a [redacted] nato a Napoli il 24/05/1964, cf. [redacted] la somma di euro 1.462,44, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al soddisfo;
- 4) condanna [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e [redacted] Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire a [redacted] nato a Casavatore (Na) il 04/06/1964, cf. [redacted] la somma di euro 860,85, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al soddisfo;
- 5) condanna [redacted] nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e [redacted] Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere a

_____ le spese di lite che liquida in euro 2.430,00 a titolo di compenso, euro 348,00 a titolo di spese, oltre 15% spese generali, cpa e Iva come di legge;

6) condanna _____ nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e _____ a Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere a _____ ed _____, le spese di lite che liquida in euro 2.430,00 a titolo di compenso, oltre 15% spese generali, cpa e Iva come di legge;

7) condanna _____, _____ e _____ in solido tra loro, a rifondere a _____ li Italia Ass.ni (_____ Ass.ni) le spese di lite che liquida in euro 2.430,00, oltre 15% spese generali, cpa ed Iva come di legge;

9) condanna _____, _____ e _____, in solido tra loro, a rifondere a _____ Ass.ni le spese di lite che liquida in euro 2.430,00, euro 450,00 a titolo di spese, oltre 15% spese generali, cpa e Iva come di legge;

10) pone le spese del Ctu dott. Alberto Beldrighi cf BLDLRT51R01G337H, con studio in viale Vittorio 25, Parma, pari ad euro 960,00 oltre I.v.a., a carico di _____ nato a Ostrov (Romania) il 25/06/1973 e di _____ Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro.

Così deciso in Parma il 22 luglio 2019

G.O. dott. Giovanna Giovetti

